



Oggetto: TFR Impiegati, Quadri e Dirigenti Agricoli

La legge speciale 1655/1962 continuerà a disciplinare il trattamento di fine rapporto degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti in agricoltura.

Conseguentemente la contribuzione dovuta rimane nella misura dell' 11% per gli impiegati e i quadri (**6% T.F.R; 4% Fondo di Previdenza; 1% Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali**) e del 12% per i dirigenti (**6% T.F.R ; 4% Fondo di Previdenza; 2% Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali**).

Il dipendente iscritto all' ENPAIA, mentre è libero di aderire ad un Fondo di Previdenza Complementare con un contributo a proprio carico ed un contributo a carico del datore di lavoro, non può destinare a tale Fondo il proprio TFR perché questo deve essere obbligatoriamente accantonato presso l' ENPAIA.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal raggiungimento dell' età pensionabile, il TFR accantonato presso l' ENPAIA sia prima che dopo il 1° gennaio 2007 viene liquidato, come sempre, direttamente al dipendente assicurato.

Si evidenzia, pertanto, che gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli non possono effettuare la scelta per la destinazione del TFR e di conseguenza non sono tenuti alla compilazione dei moduli TFR1 e TFR2 consegnati dai loro datori di lavoro.

Con l' occasione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gabriele Mori)